

Delibera n. 297/07/CONS

**Trasferimento di proprietà dell'interessa delle azioni con il controllo esclusivo
della società Europa TV spa
esercitante emittente radiotelevisiva in ambito nazionale Sport Italia
ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett.c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 6 giugno 2007;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, e l'art. 3, commi 2 e 21;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante: "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai S.p.a. nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale, nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata", ed in particolare l'art.1, commi 13 e 14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", ed in particolare l'art. 2;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante: "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale", convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000 n.5, ed in particolare l'art. 2;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ed in particolare gli artt. 46 e 47;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed in particolare l'art.1, comma 1;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: “Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa, nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: “Testo unico della radiotelevisione”;

VISTA la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, recante: “Approvazione dei regolamenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 22 luglio 1998, n. 169;

VISTA la propria delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante: “Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 10 dicembre 1998, n.288;

VISTA la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante: “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;

VISTA la propria delibera n. 646/06/CONS del 9 novembre 2006 recante: “Approvazione del regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell’attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 6 dicembre 2006, n. 284;

VISTA la propria delibera n. 158/03/CONS del 7 maggio 2003, recante: “Autorizzazione al trasferimento delle società radiotelevisive Europa Tv SpA e Prima TV SpA” ;

VISTA la propria delibera n. 421/03/CONS del 26 novembre 2003, recante: “Autorizzazione al trasferimento delle società radiotelevisive Europa Tv SpA e Prima TV SpA”;

VISTA l’istanza (prot. n. 0005328) del 23 gennaio 2007- presentata, ai sensi dell’art. 3, co. 1 della delibera 290/03/CONS, dal sig. Tarak Ben Ammar, legale rappresentante della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, con sede in Milano, Galleria Passerella n.2, a seguito dell’acquisizione della totalità delle azioni e del controllo esclusivo della società Europa Tv SpA, con sede in Milano, Galleria

Passerella n.2 - esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale denominata "Sport Italia" , con la quale si chiede l'autorizzazione per il trasferimento di proprietà della società stessa, ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il verbale di audizione della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, tenutasi il 5 febbraio 2007 alla presenza dell'avv. prof.ssa Stefania Bariatti, procuratore speciale della stessa società, nel corso della quale è stato evidenziato dall'istante che:

- a) l'operazione rimane sotto soglia antitrust nazionale, visto che il fatturato delle società interessate non supera le soglie suddette;
- b) non sono intervenuti cambiamenti, rispetto a quanto emerso nel procedimento di cui alla delibera n. 421/03/CONS nel capitale sociale di Quinta Communications S.A., società di diritto francese,(omissis)
- c) non vi sono altri patti o intese con soggetti terzi titolari di titoli abilitativi o esercenti attività nel settore radiotelevisivo con riguardo all'operazione.

VISTA la comunicazione della Commissione Europea – DG COMP C4 – Information, Communication and Media mergers del 24 maggio 2007 pervenuta in data 28 maggio 2007 (prot. n. 0034687);

VISTO il verbale di audizione della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, tenutasi il 30 maggio 2007 alla presenza dell'avv. prof.ssa Stefania Bariatti, procuratore speciale della stessa società, nel corso della quale è stato evidenziato come:

- a) siano rimaste immutate le condizioni concessorie di cui agli atti amministrativi del Ministero;
- b) come siano rimaste immutate le partecipazioni societarie del sign. Tarak Ben Ammar, controllore di ultima istanza della società istante, nei settori della comunicazione rispetto a quanto dichiarato nello scorso verbale del 5 febbraio 2007;

CONSIDERATO che nel procedimento autorizzatorio relativo ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, occorre verificare la sussistenza, ai sensi dell'art. 3 co. 21 della medesima legge, delle condizioni e degli elementi previsti dal co. 2 dello stesso art. 3;

CONSIDERATO, anche in base a quanto dichiarato dal predetto sig. Tarak Ben Ammar, nella sua qualità di legale rappresentante della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, con le modalità di cui all'allegato A della delibera n. 646/06/CONS, che:

1. la società Europa Tv SpA srl esercisce l'emittente radiotelevisiva a carattere nazionale "Sport Italia" in seguito al rilascio della concessione per l'esercizio operato dal Ministero delle Comunicazioni in data 28 luglio 1999 (registrato alla Corte dei

Conti prot. n.05F277 del 22 settembre 1999) ed all'esito della domanda di prolungamento della concessione e/o autorizzazione per le trasmissioni televisive in tecnica analogica del 13 ottobre 2005 (prot. n. DGSCER/NAZ/MI);

2. l'acquirente risulta munito dei requisiti di cittadinanza e gli amministratori della società Europa Tv SpA permangono nel possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 249/97;

3. il trasferimento di proprietà consiste nel passaggio al richiedente della totalità delle azioni e del controllo esclusivo della società Europa Tv SpA e non riguarda il subentro nel titolo concessorio all'esercizio dell'attività radiotelevisiva in ambito locale in tecnica analogica;

4. lo strumento giuridico mediante il quale l'Autorità può consentire i trasferimenti di cui al caso di specie è l'autorizzazione prevista dall'art.1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, previa verifica della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti, dei requisiti richiesti, in particolare dall'art.3, comma 2, della legge n. 249/97 e dal comma 21 del medesimo articolo, il quale dispone che i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono autorizzabili, a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del medesimo articolo.

CONSIDERATO che nell'autorizzazione relativa ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett. c), n. 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono fatte salve le conseguenze degli eventuali provvedimenti, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di decadenza o estinzione del titolo concessorio o autorizzatorio e che ogni variazione suscettibile di incidere sul titolo abilitativo può comportare la decadenza dal titolo medesimo, se non previamente autorizzata dal Ministero delle Comunicazioni ;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non può costituire in alcun modo titolo pregiudiziale, né intervenire in rapporti tra le parti, e tra queste ed il Ministero delle Comunicazioni con il quale si svolge il rapporto di concessione, anche a seguito di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrari o sentenze passate in giudicato riguardanti le emittenti e gli impianti summenzionati;

UDITA la relazione del Commissario Roberto Napoli, relatore ai sensi dell'art. 29, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, co. 6, lett. c), n.13, e dall'art. 3, commi 2 e 21 della legge 31 luglio 1997, n.249, in ordine al profilo della nazionalità del soggetto acquirente ed ai requisiti soggettivi degli amministratori, si autorizza l'acquisto da parte della società Holland Coordinator & Service Company Italia SpA, con sede in Milano, Galleria Passerella n.2, della totalità delle azioni con il controllo esclusivo della società Europa Tv SpA, con sede in Milano, Galleria Passerella n.2, avente titolo abilitativo ed esercente un'emittente televisiva in ambito nazionale.

2. Restano salvi e immutati gli effetti connessi alla natura, alle condizioni ed ai limiti del summenzionato titolo abilitativo, rilasciato alla società Europa Tv SpA dal Ministero delle Comunicazioni in data 28 luglio 1999 (registrato alla Corte dei Conti prot. n.05F277 del 22 settembre 1999) e dell'esito della domanda di prolungamento della concessione e/o autorizzazione per le trasmissioni televisive in tecnica analogica in ambito nazionale del 13 ottobre 2005 (prot. n. DGSCER/NAZ/MI), anche ai fini del rispetto di quanto disposto da fonti normative nazionali e comunitarie o da atti di natura giurisdizionale.

Copia della delibera è trasmessa alla Commissione Europea, al Ministero delle Comunicazioni, ed al Registro degli Operatori di Comunicazione per quanto di competenza.

Napoli, 6 giugno 2007

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola